



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

AIELLO GIOVANNI FABIO, Presidente

BLASI LUCA MARIA, Relatore

CREMONINI CARLANDREA, Giudice

in data 09/02/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 320/2020 depositato il 24/02/2020

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena

elettivamente domiciliato presso dp.modena@pce.agenziaentrate.it

contro

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 362/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 15/07/2019

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03CN02484-2017 IRES-ALTRO 2012

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03CN02484-2017 IVA-ALTRO 2012

a seguito di discussione in camera di consiglio

Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ impugnava l'avviso d'accertamento per l'anno d'imposta 2012, relativo a IRES ed IVA, riconducibile alla ritenuta inutilizzabilità di due fatture, di cui la prima per difetto d'inerenza e la seconda ai fini del computo dei costi, in relazione a dei lavori di consolidamento di immobili di proprietà di terzi, ma in comodato d'uso all'esponente.

La società deduceva, quanto alla prima fattura, che i costi afferivano al tetto di unità immobiliari di proprietà dell'esponente; quanto alla seconda fattura, che i costi - conseguenza dei danni derivanti da eventi sismici per cui era intervenuta copertura assicurativa - erano stati sostenuti e ne esisteva prova documentale.

L'Ufficio circa la prima fattura ribadiva che la descrizione dell'attività era del tutto generica e non collegabile all'oggetto sociale e ai beni della ricorrente, eccependo così il difetto d'inerenza; quanto alla seconda fattura, riaffermava che detti costi si riferivano a beni di proprietà di terzi e che l'eventuale corretta deduzione, semmai, avrebbe dovuto essere ripartita ovvero imputata quale costo nell'ambito di un periodo quinquennale, perché si trattava non già d'oneri straordinari, bensì di semplici oneri pluriennali.

Il ricorso veniva accolto, con spese compensate.

L'Agenzia ha presentato appello perché a suo dire la sentenza appare erronea ed è meritevole di riforma in quanto illogica e/o scarsamente motivata; ripete le proprie argomentazioni svolte in primo grado, in particolare, circa la prima fattura, perché non è stata assolutamente provata l'inerenza, *"che non si può certo desumere dalle indicazioni contenute nella fattura stessa, dove si legge: "Fattura relativa ai lavori di messa in sicurezza tetto e demolizione del camino"*; e circa la seconda fattura, perché *"assolutamente erronea appare la statuizione della Commissione quando afferma che si tratterebbe di spese straordinarie. Secondo l'Ufficio, infatti, si tratterebbe, piuttosto, di oneri pluriennali, che, come tali, devono essere assoggettati alla disciplina dell'art. 108 TUIR e, pertanto, determinerebbero la deducibilità in più esercizi"* infine ribadendo l'indeducibilità del costo perché *"L'immobile oggetto di locazione è di proprietà dei signori Vancini Davide e Bonte Anna Maria (parti locatrici), unici soci della Alimex S.r.l. (parte conduttrice) e già prima degli eventi sismici del 2012, la Alimex Srl occupava detto immobile in virtù di un comodato gratuito"*.

L'Ufficio conclude chiedendo di accogliere l'appello e riformare la decisione di primo grado, confermando la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

Alimex s.r.l. non si è costituita nel presente giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è infondato.

L'Ufficio non fa altro che ribadire le proprie ragioni di merito già vagliate in primo grado, senza apportare una specifica e motivata critica alle singole statuizioni della sentenza.

Nel merito, questa Corte condivide anzitutto pienamente le considerazioni svolte nella decisione impugnata, ossia che Alimex s.r.l. *"quanto alla prima citata fattura, ha provato l'inerenza dei costi e non sussiste ovvero non assume rilievo anche tenuto conto dell'esiguità dell'importo, la contestata genericità della descrizione. Invero la fattura in questione riporta analiticamente l'ambito dell'attività svolta e riferibile al tetto dell'immobile che, ovviamente non proprio autonomo identificativo catastale."*

Quanto alla seconda contestata fattura la Commissione ritiene che si tratti di spese straordinarie, così, dunque correttamente poste in detrazione nell'anno d'imposta e non già nel quinquennio. La fattura fa espresso riferimento al noto sisma e deve ritenersi, sul piano logico, che fosse necessario un intervento straordinario (voce corretta E21, oneri straordinari) e non già altra voce. Peraltro il fatto che i costi sostenuti siano stati ritenuti congrui e risarciti, lato sensu dall'assicurazione della ricorrente appare dato, anche in via di fatto, dirimente."

In secondo luogo, ad avviso di questo Collegio, alla stessa decisione si sarebbe potuti comunque pervenire considerando semplicemente che l'Ufficio non ha adempiuto al proprio onere di provare la pretesa fiscale, non essendo intervenuta alcuna inversione che obbligasse la società a giustificarsi in modo circostanziato, come peraltro ha fatto, in ordine alle operazioni svolte.

In altri termini, spettava all'Agenzia indicare in modo circostanziato e puntuale le presunzioni gravi, precise e concordanti che portavano, nel primo caso, ad escludere l'inerenza, e nel secondo, alla indeducibilità del costo. Fatto che non consta.

Con riguardo all'onere della prova, va rilevato che si rende applicabile l'art. 7 comma 5-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto con l'art.6 della L. 130/22, per il quale *"L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni"*.

Questa disposizione è in grado di fugare gli eventuali residui dubbi in ordine al concreto riparto dell'onere della prova e alla fondatezza o meno della pretesa dell'Ufficio nel caso in esame.

2. Vista la contumacia dell'appellato, non occorre la decisione sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna, Sez. 4

visti gli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 546/92

- rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.

Bologna, 9 febbraio 2023

Il Giudice estensore

Luca Maria Blasi

Il Presidente Aiello Giovanni Fabio